



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Trento

Contenzioso Ordinario CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3018/2020 R.G. promossa da:

██ con il patrocinio degli avv.
GNOCATO ELIO MICHELE e , con elezione di domicilio in *C.SO GALILEO
FERRARIS 146 10126 TORINO presso l'avv. GNOCATO ELIO MICHELE;

ATTORE

contro:

██ (C.F.
11991500015), con il patrocinio degli avv. ECCHER CLAUDIA e , con elezione di
domicilio in Via Grazioli, 75 null 38122 Trento, presso l'avv. ECCHER CLAUDIA;

CONVENUTO

avente per oggetto: Contratti bancari(deposito bancario, etc)

e trattenuta in decisione nell'udienza del giorno 18/05/2022 , ai sensi dell'art.281 sexies
c.p.c., sulle conclusioni esposte nell'udienza dd.18/05/2022

Il G.I., osserva quanto segue:

Con atto di citazione dd. 16.11.20 ██, in qualità di fideiussore della
██, ha convenuto in giudizio la ██



alcuni rapporti giuridici (conto corrente ordinario n. [REDACTED]; conto corrente ordinario non affidato n. [REDACTED] conto corrente ordinario non affidato n. [REDACTED]; conto corrente ordinario n. [REDACTED] conto corrente anticipo n. [REDACTED]; conti correnti anticipi nn. [REDACTED] e che l'attore e [REDACTED] avevano rilasciato garanzie fideiussorie in relazione a tali conti correnti.

Ha affermato che, in forza del decreto ingiuntivo dd. 12.8.2014, era stata iscritta ipoteca giudiziale sui beni dei fideiussori.

Ha asserito che, in quanto fideiussore, era legittimato a sollevare eccezioni di nullità dei conti correnti sopra indicati.

Ha affermato che in tali conti correnti erano stato illegittimamente applicato l'anatocismo; la clausola di CMS e le spese non erano state correttamente pattuite; erano stati applicati interessi usurari.

Ha chiesto, pertanto, che la banca fosse condannata a restituire le somme indebitamente percepite e/o addebitate su tali conti correnti.

Ha precisato che le fideiussioni erano nulle in quanto e stesse erano una riproduzione fedele dello schema contrattuale predisposto unilateralmente dall'ABI, in violazione dell'art. 2, comma 2 lett. a) della L. n.287/90.

Ha chiesto, pertanto, che fosse dichiarata l'invalidità/nullità delle fideiussioni prestate dai garanti/fideiussori.

Ha chiesto, infine, che la domanda di nullità fosse trascritta presso l'Ufficio Tavolare competente.

Con comparsa dd. 29.4.21 si è costituita la [REDACTED] spa eccependo la carenza di legittimazione attiva e/o dell'interesse ad agire di parte attrice.



Ha, infatti, precisato che tutti i rapporti di conto corrente indicati da controparte erano stati conclusi con la società ██████████ e che l'attore aveva assunto la veste di mero fideiussore.

Ha asserito che, pertanto, lo stesso era legittimato ad opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, ma solo quale "risposta" ad una domanda azionata nei suoi confronti e che non poteva agire direttamente con azioni che spettavano al debitore principale.

Ha precisato di non aver azionato alcuna pretesa di pagamento nei confronti del fideiussore, con riferimento ai rapporti oggetto di causa; ed ha asserito che l'azione monitoria cui si riferiva controparte - svolta in forza di un titolo non opposto e già passato in giudicato – riguardava un diverso rapporto.

Ha eccepito la prescrizione delle domande attoree, la loro nullità per indeterminatezza ed ha contestato nel merito la fondatezza delle doglianze di controparte.

Ha affermato che le fideiussioni in oggetto non rientravano tra le fideiussioni omnibus e quindi tra quelle indicate nel provvedimento ABI.

Ha asserito, inoltre, che l'unica tutela eventualmente spettante all'attore era quella risarcitoria. Ha affermato che, in ogni caso, sussisterebbe una sola nullità parziale ed ha chiesto che, in via subordinata, l'eventuale dichiarazione di nullità fosse limitata alle singole clausole indicate.

Ha ricordato, infine, che la trascrizione della domanda costituiva un atto di parte e non poteva essere oggetto di una domanda giudiziale.

Ha chiesto, pertanto, che le domande attoree fossero respinte.



L'eccezione, sollevata dalla convenuta e relativa al difetto di legittimazione attiva, va accolta.

Report n. 903/2022 del 30/05/2022
Registrato il: 14/12/2022 n.4127/2022 importo 208,75

Invero, la giurisprudenza ha statuito (ordinanza n. 31653 del 04/12/2019) che “*il carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria consente al fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, ma non comporta l'attribuzione di una legittimazione sostituiva per proporre le azioni che competono a quest'ultimo nei confronti del creditore, neppure quando le stesse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata la garanzia, ostandovi anche il principio generale sancito dall'art. 81 c.p.c., secondo cui, in mancanza di un valido titolo che consenta la sostituzione, legittimato ad agire in giudizio è solo il titolare dell'interesse leso*”; sentenza n. 12225 del 20/08/2003: “*L'art. 1945 cod. civ., se consente al fideiussore di opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, non gli riconosce tuttavia, per ciò solo, una legittimazione sostituiva in ordine al proponimento delle azioni che competono al debitore principale nei confronti del creditore, neppure quando esse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale è stata prestata garanzia fideiussoria. L'esclusione della possibilità, per il fideiussore, di far valere nel processo, in via di azione ed in nome proprio, un diritto spettante al debitore, trova fondamento, oltre che nel principio generale secondo cui legittimato ad agire in giudizio è (in mancanza di un valido titolo che consenta la sostituzione) il solo titolare dell'interesse leso, anche e soprattutto nel carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, quale deducibile dagli artt. 1939 e 1945 cod. civ.*”.

Per tali motivi l'attore non è legittimato a far valere, in via diretta (e non in via di mera eccezioni) domanda relative ai rapporti di conto corrente stipulati tra l'istituto bancario e



la [REDACTED] (ed in relazione ai quali [REDACTED] it. n. 903/2022 del 30/05/2022
fideiussoria). Registrato il: 14/12/2022 n.4127/2022 importo 208,75

Per quanto concerne la domanda di accertamento di nullità della fideiussione dd. 14.10.2009 rilasciata dall'attore (doc.1), la stessa risulta conforme ai modelli predisposti unilateralmente dalla Associazione bancaria italiana (ABI).

Va evidenziato che, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 la Banca d'Italia ha disposto che *“gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90”*.

In particolare, l'art. 6 dello schema prevedeva che *“i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”* (riprodotto all'art. 6 delle fideiussioni in oggetto); l'art. 2 dello schema (noto anche come *“clausola di reviviscenza”*) dichiarava il fideiussore tenuto *“a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”* (art. 2 delle fideiussioni); l'art. 8 sanciva l'insensibilità della garanzia prestata agli eventuali vizi del titolo in virtù del quale il debitore principale è tenuto nei confronti della banca, disponendo che *“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”*.



La Suprema Corte (Sez. U, Sentenza n. 2207 del 2005) ha stabilito che «la legge "antitrust" 10 ottobre 1990, n. 287 detta norme a tutela della libertà di concorrenza

aventi come destinatari non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato, ovvero chiunque abbia interesse, processualmente rilevante, alla conservazione del suo carattere competitivo al punto da poter allegare uno specifico pregiudizio conseguente alla rottura o alla diminuzione di tale carattere per effetto di un'intesa vietata, tenuto conto, da un lato, che, di fronte ad un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza, il consumatore, acquirente finale del prodotto offerto dal mercato, vede eluso il proprio diritto ad una scelta effettiva tra prodotti in concorrenza, e, dall'altro, che il cosiddetto contratto "a valle" costituisce lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti.» (Cass. sentenza n. 29810/17; sentenza n. 13846 del 22/05/2019).

La Suprema Corte ha, altresì, precisato che «allorché l'articolo in questione stabilisce la nullità delle "intese", non abbia inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione - anche successiva al negozio originario - la quale - in quanto tale - realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza.». – la quale ha parlato di nullità anche degli accordi derivati”.

Va precisato che tale «nullità derivata» riguarda tutti i contratti di fideiussione a valle (e non solo le fideiussione omnibus) nei quali vi sia una pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8).

La Suprema Corte – sentenza n. 24044 del 26/09/2019 – ha precisato come “in concreto la nullità del contratto a valle debba essere valutata dal giudice adito alla stregua degli



art. 1418 c.c. e ss. e che possa trovare applicazione l'art. 1419 c.c. come interpretato nel presente caso, laddove l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite".

Già in precedenti pronunce questo Tribunale aveva ritenuto che dovessero trovare applicazione i principi generali, ed in particolare l'art. 1419 c.c. (considerando, quindi, nulle le clausole sopra evidenziate e non l'intero contratto, il quale, tra l'altro, rientra in uno schema tipico previsto dal codice civile e quindi ha causa lecita).

Tale interpretazione ha trovato conferma nella recente pronuncia delle Sezioni Unite (Sez. U. sentenza n. 41994 del 30/12/2021): *"I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti"*.

Va precisato che, come è noto, la nullità parziale di un contratto può comunque importare la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non ne avrebbero concluso alcuno senza quella parte colpita dall'invalidità (art. 1419 c.c.).

Nel caso in esame deve ritenersi che, per quanto riguarda il fideiussore, l'eventuale invalidità delle clausole sopra indicate non inciderebbe sulla sua volontà di conservazione degli effetti del contratto, dal momento che la sua posizione di garanzia risulterebbe meno aggravata, riallineandosi al modello "legale".



Per quanto riguarda l'istituto facciano il venir meno delle singole clausole e contemporaneamente procurerebbe una minor salvaguardia delle proprie ragioni creditorie, ma ciò non potrebbe in ogni caso incidere sulla volontà di mantenere in vita un negozio stipulato con il fideiussore, atteso che, seppur ridimensionata, la garanzia risulterebbe comunque valida ed idonea a spiegare la propria funzione.

Pertanto, solo le clausole sopra incriminate vanno dichiarate nulle e vanno sostituite con la disciplina prevista dal codice civile.

L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:

1. Dichiarare il difetto di legittimazione attiva di [REDACTED] con riferimento alle domande di accertamento di illegittima applicazione degli interessi con riferimento ai conti correnti in oggetto e di conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite;
2. Accerta la nullità parziale della fideiussione dd. 14.10.2009 rilasciata da [REDACTED] con riferimento alle clausole n. 2, 6 e 8 in quanto applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005;
3. Compensa le spese di lite tra le parti.

Del dispositivo della presente sentenza si dà lettura all'udienza 18/05/2022 in Trento, e la stessa viene immediatamente depositata in Cancelleria.

Così deciso in data 18/05/2022 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.

il Giudice

Dott. Giuliana Segna

